



# *Focus Fiscale* **BILANCIO 2024**

**RELATORE:**            **ANDREA MAGISTRALE**  
**PRESIDENTE COMMISSIONE II.DD. ODCEC Bari**

1

## Riduzione del doppio binario tra valori contabili e valori fiscali (già applicabile dal 2024)

- **Contributi in conto capitale (art. 88, co. 3 lett. b) del Tuir)**
- **Commesse infrannuali (art. 92, co. 6 del Tuir)**
- **Commesse ultrannuali (art. 93 del Tuir)**
- **Operazioni in valuta (art. 110, co. 3, del Tuir)**

## Contributi in conto capitale (art. 88, co. 3 lett. b) del Tuir)

I contributi in conto capitale restano imponibili in base al principio di cassa.

Dal periodo successivo al 31.12.2023 (2024 per i solari) viene **soppressa** la **facoltà** di **rateizzare** in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Restano salve le rateizzazioni effettuate anteriormente al 2024

## D.lgs. 192/2024 – Art. 9

### ART. 2426 co. 1 n. 11 c.c.

i lavori in corso su ordinazione **possono** essere iscritti sulla base dei **corrispettivi contrattuali maturati (percentuale di completamento)** con **ragionevole certezza**

### Oic 23

Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata **infrannuale** possono utilizzarsi sia il metodo della **percentuale di completamento** che il **metodo della commessa completata** (scelta libera)

Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata **ultrannuale** si applica il criterio della **percentuale di completamento** se sono soddisfatte le determinate **condizioni**. Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata.

## D.lgs. 192/2024 – Art. 9

### OIC 23

#### Condizioni per l'applicazione della percentuale di completamento:

- 1) esiste un **contratto vincolante** per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
  - 2) il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con **ragionevole certezza** via via che i lavori sono eseguiti;
  - 3) **non sono** presenti **situazioni di incertezza** relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);
  - 4) il **risultato** della commessa può essere **attendibilmente misurato**.
- il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato solo se:**
- i **costi di commessa** attribuibili al contratto, che siano o no specificatamente rimborsabili, possono essere **identificati** con **chiarezza** e **determinati** con **attendibilità**;
  - è **ragionevolmente certo** che i **ricavi** di commessa saranno **incassati** dall'appaltatore.

## Commesse infrannuali (art. 92, co. 6 del Tuir)

Dal periodo successivo al 31.12.2023 (2024 per i solari) i soggetti che **contabilizzano** le **commesse infrannuali** con il metodo della **percentuale di completamento**, in conformità ai **corretti principi contabili (oic 23)**, applicano tale criterio anche ai fini tributari.

Vecchie commesse ante 2024 non ancora terminate si applica il vecchio regime.

## Commesse ultrannuali (art. 93 del Tuir)

Dal periodo successivo al 31.12.2023 (2024 per i solari) i soggetti che **contabilizzano** le **commesse ultrannuali** con il metodo della **commessa completata** (metodo del **costo**), in conformità ai **corretti principi contabili (oic 23)**, applicano tale criterio anche ai fini tributari.

Vecchie commesse ante 2024 non ancora terminate si applica il vecchio regime

## Operazioni in valuta (art. 110 comma 3 del Tuir - abrogato)

È abrogata la disposizione che prevedeva l'irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori derivanti dalla **valutazione al cambio di chiusura di crediti e debiti in valuta**, anche sotto forma di obbligazioni o titoli simili.

Gli utili o le perdite su cambi **concorrevano**, in altre parole, alla determinazione del reddito d'impresa **esclusivamente** all'atto del loro **realizzo**, mentre nessun rilievo fiscale assumono gli utili o le perdite "da valutazione".



# D.lgs. 192/2024 – Art. 20

9

## Nuovi coefficienti società non operative (già dal 2024)

Calcolo ricavi minimi presunti nuove percentuali

	Vecchia	Nuova
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari	2%	1%
Immobili	6%	3%
Immobili A/10	5%	2,5%
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti	4%	2%
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti	1%	0,5%
Navi per attività commerciali, pesca ...	6%	6%
Altre immobilizzazioni	15%	15%

# D.lgs. 192/2024 – Art. 20

10

## Nuovi coefficienti società non operative (già dal 2024)

Calcolo **reddito minimo presunto** nuove percentuali

	Vecchia	Nuova
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari	1,5%	0,75%
Immobili	4,75%	2,38%
Immobili A/10	4%	2%
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti	3%	1,5%
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti	0,9%	0,45%
Navi per attività commerciali, pesca ...	4,75%	4,75%
Altre immobilizzazioni	12%	12%

# D.lgs. 192/2024 – Art. 10

11

## Riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili

Si applica in caso di:

- Passaggio agli IAS/IFRS
- Variazione degli IAS/IFRS
- Passaggio dagli IAS agli OIC
  - Variazione degli OIC
- Cambiamento obblighi informativi di bilancio per variazione della dimensione dell'impresa
- Applicazione alle microimprese del principio di derivazione rafforzata
- Operazioni straordinarie neutrali effettuata tra soggetti che adottano principi contabili diversi

# D.lgs. 192/2024 – Art. 11

12

## Riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili

Si applica dal 2024 e sino al 31.12.2023 si applicano le vecchie norme sul disallineamento.

Dal periodo successivo al 31.12.2023 è previsto un **regime transitorio di neutralità fiscale**, che determina **divergenze tra valori contabili e fiscali**.

Tali **divergenze** possono essere **riallineate ai fini IRES e IRAP oltre eventuali addizionali:**

- **sulla totalità delle divergenze (metodo del saldo globale)**
- **su singole divergenze (metodo per singola fattispecie)**

## D.lgs. 192/2024 – Art. 11

### metodo del saldo globale

- Il **saldo positivo** delle divergenze è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria IRES e IRAP oltre eventuali addizionali separatamente dall'imponibile complessivo
  
- Il **saldo negativo** delle divergenze è deducibile, per quote costanti, nel periodo dell'opzione per il riallineamento e nei successivi periodi d'imposta pari al maggiore tra:
  - la durata residua della fattispecie oggetto di riallineamento e
  - 10 periodi d'imposta complessivi

# D.lgs. 192/2024 – Art. 11

14

## metodo per singola fattispecie

- Il **saldo positivo** è assoggettato ad imposta sostitutiva IRES I IRAP, con aliquote del 18% + 3%, oltre eventuali addizionali
  - Il **saldo negativo** indeducibile

**MODALITA'**: IN DICHIARAZIONE PERIODO IN CUI SONO EMERSE LE DIVERGENZE E VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL VERSAMENTO A SALDO RELATIVO AL PERIODO IN CUI TALI DIVERGENZE SONO EMERSE

# Ires premiale

## **Presupposti (art. 1, co. 436-444 l. 207/2024) in attesa di disposizioni attuative Mef**

**DIMINUZIONE IRES DAL 24% AL 20%**

Solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al  
31.12.2024

PER SOGGETTI IRES (esclusi soggetti in liquidazione o  
procedure concorsuali di natura liquidatoria)

## Ires premiale

### Condizioni:

1. Quota non inferiore all'80% degli utili 2024 da accantonarsi in apposita riserva
2. Un ammontare del 30% degli utili accantonati e comunque non inferiore al 24% degli utili d'esercizio 2023 da destinarsi ad investimenti 4.0 e/o 5.0. Tale ammontare non deve essere comunque inferiore a 20.000 euro
3. Nel 2025: a) ULA non diminuito rispetto al triennio 2022-2024; b) incremento lavoratori a tempo indeterminato almeno +1% rispetto ai medesimi lavoratori occupati mediamente nel periodo d'imposta 2024



# Ires premiale

17

## ESEMPIO

	Caso A	Caso B	Caso C
<b>Utile 2023</b>	700.000	1.000.000	1.000.000
<b>Utile 2024</b>	1.000.000	700.000	-100.000
<b>Utile 2024 accantonato</b>	800.000	560.000	0
<b>Investimento minimo</b>	$(800k€ \cdot 30\%) = 240k€$ $(700k€ \cdot 24\%) = 168k€$	$(560k€ \cdot 30\%) = 168k€$ $(1.000k€ \cdot 24\%) = 240k€$	0
<b>Investimenti</b>	300.000	100.000	300.000
<b>Verifica occupazione</b>	ok	ok	ok
<b>Verifica agevolazione</b>	SI	NO	NO

## Ires premiale

### IMPATTO SUL BILANCIO 2024

Almeno 80% utili 2024 da accantonare in apposita riserva  
«Riserva ex art. 1 co. 436 lett. a) L. 207/2024»

Accantonamento nei limiti delle riserve disponibili?

**UTILE 2024 1.000.000**

Accantonamento a riserva legale **50.000**

Altro Accantonamento a riserva obbligatoria **150.000**

Accantonamento a riserva ex art. 1 co. 436 lett. a) L. 207/2024  
**800.000**

# Ires premiale

## IMPATTO SUL BILANCIO 2024

**UTILE 2024 1.000.000**

Accantonamento a riserva legale **60.000**

Altro Accantonamento a riserva obbligatoria **150.000**

Accantonamento a riserva ex art. 1 co. 436 lett. a) L. 207/2024

**790.000**

Monitoraggio riserva specifica che non potrà essere distribuita  
sino al **31.12.2026**

## AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

**Condizione:** iscrizione in bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 e che permangano al 31.12.2024

Affrancamento (totale o parziale) delle **riserve in sospensione d'imposta** con **SOSTITUTIVA** del **10%**

Sostitutiva da **liquidarsi** nella **dichiarazione** relativa al **periodo** d'imposta in corso al **31.12.2024**

**Versamento** in **quattro rate** di pari importo, la **prima** rata a partire dal **saldo** imposte periodo **2024** e le **altre** entro il termine del versamento del **saldo** delle imposte previste per **gli anni successivi**

E' possibile pagare in unica soluzione? la norma non lo prevede

# D.lgs. 192/2024 – Art. 14

21

## AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

Imposta sostitutiva

10%

Liquidata nel modello **REDDITI**  
**2025**

Versamento in 4 rate:

- 30.06.25

- 30.06.26

- 30.06.27

- 30.06.28

L'affrancamento si perfeziona  
con la presentazione della  
dichiarazione

# Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate

Legge di bilancio commi da 31 a 36

Le **Snc, Sas, Srl, SpA, Sapa** che entro il **30 settembre 2025** **cedono/assegnano** beni **immobili diversi** da quelli **strumentali** o beni **mobili iscritti** in **pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali dell'impresa possono farlo in maniera agevolata a condizione che i soci beneficiari detengano la partecipazione già alla data del **30 settembre 2024**

**Sostitutiva agevolata sulla plusvalenza**

**Perfezionamento: indicazione quadro RQ della dichiarazione dei redditi**

# Assegnazioni, cessioni agevolate

23

Società ammesse	Soci beneficiari
<p><b>Società di persone</b></p> <p><b>Società di capitali</b></p> <p><b>Società di fatto e di armamento</b></p> <p><b>Società in liquidazione</b></p>	Qualifica di socio già al 30.9.24
	Oppure entro il 31.1.25 ma con un titolo di trasferimento avente data certa comunque anteriore al 1.10.24
	In caso di uscita compagine sociale dopo il 30.9.24: socio A e B ante 30.9.24, B cede a C il 2.10.24. Nuovo socio C partecipa all'assegnazione per <i>par condicio</i> senza agevolazione

## Beni agevolati

### IMMOBILI

(escluso strumentali per destinazione: immobili relativi ad impresa ex art. 90 Tuir, immobili «merce», immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa)

### **BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI**

(non utilizzati come beni strumentali)

Valutazione della natura del bene al momento dell'assegnazione/cessione (CM 26/2016)



# Trasformazione agevolata in società semplice

25

**Stessi** requisiti **soggettivi** assegnazione e cessione.

Trasformazione riservata a società aventi per oggetto esclusivo o principale la **gestione** di beni **immobili** o di beni mobili iscritti in pubblici registri.

Risoluzione Agenzia entrate 101/2016: in caso di **scissione** di una società che svolgeva con **due rami d'azienda** attività di gestione e altra attività operativa, la nuova società beneficiaria del solo ramo d'azienda di gestione di immobili può procedere alla trasformazione agevolata. L'Agenzia stessa esclude l'abuso del diritto

Consiglio nazionale Notariato studio n. 20-2016/T (nota 18) definizione di immobiliare di gestione ex art. 1, co. 7, legge 145/18 (ex art. 1, co. 36, legge 244/07) attivo patrimoniale costituito per la maggior parte del valore da immobili locati e ricavi almeno 2/3 rappresentati da canoni di locazione

# Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate

26

Operazione	Tax ordinaria	Tax agevolata	Sostitutiva
<b>Assegnazione</b>	Valore normale al netto del costo fiscalmente riconosciuto	Valore normale o <b>catastale</b> al netto del costo fiscalmente riconosciuto	<b>8% (10,5%) sulla plus + imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per assegnazione e trasformazione</b>
<b>Cessione</b>	Corrispettivo al netto del costo fiscalmente riconosciuto	<b>Maggiore</b> tra <b>corrispettivo</b> e valore normale o <b>catastale</b> al netto del costo fiscalmente riconosciuto	
<b>Trasformazione</b>	Valore normale al netto del costo fiscalmente riconosciuto	Valore normale o <b>catastale</b> al netto del costo fiscalmente riconosciuto	

# Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate

27

## Valore catastale = art. 54 co. 4 Dpr 131/86

	Rendita base	Rivalutazione	Valore catastale
Terreni agricoli	$RD \times 75 \times 1,25$	20%	$RD \times 112,5$
A (escluso A/10)	$RC \times 100 \times 1,05$	20%	$RC \times 126$
A prima casa		10%	$RC \times 115,5$
A/10	$RC \times 50 \times 1,05$	20%	$RC \times 63$
B	$RC \times 100 \times 1,05$	40%	$RC \times 176,5$
C (escluso C/1)		20%	$RC \times 126$
C/1	$RC \times 34 \times 1,05$	20%	$RC \times 42,84$
D	$RC \times 50 \times 1,05$	20%	$RC \times 63$
E	$RC \times 34 \times 1,05$	20%	$RC \times 42,84$

# Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate

**Versamento imposte sostitutive**

**60% entro il 30.9.2025**

**40% entro il 30.11.2025**

**In F24 con possibilità di compensazione**

**Imposta sostitutiva in caso di assegnazione o trasformazione  
13% sulle RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA ANNULLATE**

**Affrancamento della riserva in sospensione al 13%**

(da versare 60% entro 30.9.25 e 40% entro il 30.11.2025)

○

**Affrancamento della riserva in sospensione al 10%**

(da versare in 4 rate annuali)

**(ex art. 14, D.Lgs. 192/2024)**

**Attenzione: pur essendo inferiore, la sostitutiva del 10% nel caso di società di capitali non libera la tassazione in capo ai soci in sede di distribuzione, a differenza di quella al 13% collegata ad un'assegnazione agevolata**

(cfr. circolare 37/E/2016 para. 3,1)

# Estromissione

30

Legge di bilancio 2024 art. 1 comma 37

**Soggetti interessati: imprenditori individuali che risultano in attività alla data del 31.10.2024 e alla data del 1.1.2025**

La disciplina si applica agli **immobili strumentali per natura o per destinazione** (libro inventari o libro cespiti)

**Sostitutiva** agevolata dell'**8%** sulla **plusvalenza** pari al **valore normale (valore catastale)** al netto del **valore fiscalmente riconosciuto** non ammortizzato (2024)

**Estromissione da effettuarsi entro il 31.05.2025**

**Opzione comportamento concludente (fattura elettronica, iscrizione in contabilità, libro cespiti e compilazione quadro RQ dichiarazione dei redditi)**

# Estromissione

## ESEMPIO

### IMPREDITORE INDIVIDUALE ATTIVITA' DI COSTRUZIONI OPIFICIO ARTIGIANALE CON ABITAZIONE TITOLARE

**Abbiamo la parte strumentale C2 – DEPOSITO + C6 RIMESSA e  
la parte abitativa A3**

ris. N. 280 del 04.7.2008 – parte agevolabile costo d'acquisto  
proporzionale al rapporto tra la rendita catastale parte  
strumentale e il totale delle rendite catastali delle unità  
che formano il fabbricato

$$\mathbf{C2 = 359,87}$$

$$\mathbf{C6 = 149,67}$$

$$\mathbf{A3 = 309,87}$$

**62,18% componente strumentale**

# Estromissione

32

**Valore fiscalmente riconosciuto 73.686,39**

**Valore catastale**

$$C2 = 359,87 \times 126 = 45.343,62$$

$$C6 = 149,67 \times 126 = 18.858,42$$

$$\underline{A3 = 309,87 \times 115,5 = 35.789,98}$$

**Totale valore catastale = 99.992,02**

**Plusvalenza totale = 26.305,63**

**Plusvalenza agevolata (8%) = 16.356,84 (62,18%)**

**Plusvalenza ordinaria (aliquota marginale Irpef) = 9.948,79**



## IVA immobili strumentali

operazione autoconsumo e art. 2, comma 2, n. 5 dpr 633/72

Impresa di costruzione o ristrutturazione (fine lavori entro 5 anni) = **Imponibile**

Impresa di costruzione o ristrutturazione (fine lavori oltre 5 anni) = **Esente o imponibile su opzione**

Imprese diverse da imprese di costruzione o ristrutturazione = **Esente o imponibile su opzione**

Imprese che non hanno potuto detrarre IVA a monte = **Fuori campo IVA**

## IVA immobili abitativi

**(ma strumentali per destinazione ai fini IIDD)**

operazione autoconsumo e art. 2, comma 2, n. 5 dpr 633/72

Impresa di costruzione o ristrutturazione (fine lavori entro 5 anni) = **Imponibile**

Impresa di costruzione o ristrutturazione (fine lavori oltre 5 anni) = **Esente o imponibile su opzione**

Imprese diverse da imprese di costruzione o ristrutturazione = **Esente**

Imprese che non hanno potuto detrarre IVA a monte =  
**Fuori campo IVA**

**Iva: in caso di operazione effettuata in esenzione verificare sempre la possibilità della rettifica alla detrazione ex art. 19-bis2 dpr 633/72**

**PERIODO DECENNALE DI OSSERVAZIONE PREVISTO PER I FABBRICATI**

## Sospensione ammortamenti conseguenze sul bilancio 2024

Art. 60, comma 7-bis, DL 104/2020 prevede per i **soggetti OIC adopter** anche in **deroga** all'art. **2426**, primo comma, numero 2) del codice civile, **possibilità di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti annui delle immobilizzazioni immateriali e materiali.**

**Inizialmente solo per il 2020 successivamente anche per il 2021, 2022 e 2023**

I soggetti che si sono avvalsi della normativa hanno destinato a **riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata**

# Sospensione ammortamenti conseguenze sul bilancio 2024

Riserva ex art. 60, comma 7-bis, DL 14.8.2020 n. 104

## CONSEGUENZE BILANCIO 2024

**1. In mancanza di copertura per carenza di utili accantonati la riserva deve essere integrata nel bilancio 2024**

## 2. LIBERAZIONE DELLA RISERVA

- **Allungamento della vita utile del bene: al termine del processo di ammortamento originario**
  - **Impossibilità di allungamento della vita utile: gradualmente negli esercizi successivi alla sospensione**
    - **Cessione del bene**

## **E' POSSIBILE RIDURRE L'AMMORTAMENTO:**

**1. Se il valore netto contabile è più alto del valore residuo stimato, dove il valore residuo stimato non è il valore normale del bene, ma il valore stimato del bene alla fine del processo di ammortamento.**

**2. Beni destinati alla vendita (da vendere entro 12 mesi)**

**3. Beni inutilizzabili = svalutazione**

**ATTENZIONE ONERE DELLA PROVA**

**Nessun tipo di conseguenza sui prospetti di bilancio.**

**Ma in nota integrativa si suggerisce di spiegare che il livello di imposizione è ridotto a causa del Concordato Preventivo Biennale, soprattutto nei casi in cui è evidente che l'utile ante imposte viene intaccato solo in piccola parte dalle imposte.**

## D.lgs. 192/2024 – Art. 15

### Modifiche al regime del riporto delle perdite

In caso di **trasferimento** della **maggioranza** delle **partecipazioni** aventi diritto di voto in assemblea ordinaria **congiuntamente** alla **modifica dell'attività principale esercitata nei periodi in cui sono state conseguite le perdite**

**Non è possibile il riporto delle perdite**

**SALVO**

**SUPERAMENTO TEST DI VITALITA'**

- **Ricavi e proventi attività caratteristica**
- **Spese per prestazioni di lavoro dipendente**
  - **Numero di lavoratori dipendenti**



## D.lgs. 192/2024 – Art. 15

### Modifiche al regime del riporto delle perdite

#### NOVITA'

#### **Nuova nozione «modifica di attività principale esercitata»**

Cambiamento settore o comparto merceologico oppure acquisizione di azienda o ramo d'azienda

**Test di vitalità:** eliminata la variabile numero dipendenti

**In caso di superamento del test di vitalità le perdite sono riportabili nel limite del valore di patrimonio netto periziato o, in assenza della perizia giurata, del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite**

**DECORRENZA:** periodo d'imposta in corso al 31.12.2024

# MAXI DEDUZIONE DIPENDENTI

# LA MAXI DEDUZIONE PER I DIPENDENTI E GLI EFFETTI SULLA MAGGIORAZIONE DEL ROL

- Con Decreto 25 giugno 2024 il MEF ha emanato le disposizioni attuative della maxi deduzione prevista a favore delle imprese in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
- Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto, la deduzione maggiorata incide, riducendolo, sul Risultato Operativo Lordo (ROL) ai fini della deducibilità degli interessi passivi ex art. 96, TUIR.
- Tale considerazione deriva da quanto contenuto **nell'art. 1, D.Lgs. n. 142/2018**, di recepimento della Direttiva ATAD in materia di deducibilità degli interessi passivi. In particolare sul punto viene precisato, per quanto concerne l'impatto sul "ROL fiscale" dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, che la "detassazione" incide con segno negativo ai fini del calcolo del "ROL fiscale".